



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*All' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bolzano  
Via Lancia n. 8/A  
39100 – Bolzano*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere.

Codesta Consiglio dell'Ordine ha avanzato richiesta di interpello avente ad oggetto l'applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere, comunitarie ed extracomunitarie operanti nel territorio nazionale. Nello specifico, si chiede se un'impresa avente sede in uno Stato estero e operante nel territorio nazionale sia obbligata all'iscrizione alle Casse edili e conseguentemente sia tenuta al rispetto della normativa sul DURC. La richiesta è motivata dalla circostanza che nella Legge della Provincia autonoma di Bolzano del 17 giugno 1998 n. 6, in materia di appalti di “*interesse provinciale*”, all'art. 55 (comma 2) si chiede, non solo il rispetto delle condizioni di lavoro economiche e normative vigenti in loco ma anche l'iscrizione dell'appaltatore e dei subappaltatori delle opere pubbliche alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Alle imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, appare applicabile l'intera normativa nazionale ivi compreso l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili.

La questione appare più delicata, invece, con riferimento al caso di imprese estere aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che distaccano lavoratori in un altro Stato membro nell'ambito di prestazioni di servizio.

Il Trattato CE con l'art. 49 (ex art. 59 Trattato CE) interviene a disciplinare i rapporti tra gli Stati dell'Unione Europea nelle ipotesi di distacco di lavoratori per prestazioni di servizi, stabilendo

che *“le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione”*. In concreto, il Trattato non sembra consentire ad uno Stato membro di subordinare l’esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all’osservanza dell’intera normativa nazionale qualora questo renda *“meno attraente la prestazione stessa per l’aggravio di spese od oneri amministrativi supplementari”*.

Tale principio comunitario, peraltro, sembra subire una restrizione al suo campo di applicazione ad opera della direttiva 96/71/CE che, in materia di distacco di lavoratori esteri presso uno Stato membro nell’ambito di prestazione di servizi, garantisce ai lavoratori distaccati l’applicazione delle disposizioni minime in vigore nello Stato ospitante, in termini di condizioni di lavoro e di occupazione.

La normativa dello Stato ospitante, tuttavia, che restringa l’ambito di applicazione dell’art. 49 Trattato CE e che *“renda meno attraente o scoraggiante la libertà di prestare il servizio nell’ambito comunitario deve essere giustificata da motivi di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela sociale dei lavoratori”* (Corte giustizia CE, 30.11.1995, n. 55). La giurisprudenza comunitaria precisa inoltre che si configura una presunzione relativa di incompatibilità della normativa dello Stato ospitante con quanto previsto nel Trattato CE qualora tale interesse generale risulti tutelato e garantito da disposizioni normative del Paese di origine *“sostanzialmente paragonabili”* alla normativa dallo Stato nel quale si svolge la prestazione di servizi (Corte di Giustizia CE con sentenza 30 novembre 1995 C-55/94 e 12 ottobre 2004 C-60/03). In definitiva, come affermato altresì dal TAR Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 140/2005 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 928/2006, il Trattato non esclude che uno Stato imponga ad un’impresa stabilita in altro Stato membro, impegnata in una prestazione di servizi sul territorio, una normativa nazionale che garantisca *“altri vantaggi”* ai lavoratori, ma affida alle autorità nazionali il compito di valutare se, indipendentemente dalla normativa imposta, i lavoratori distaccati, beneficino, nel Paese di provenienza, della medesima tutela garantita nello Stato dove svolgono la prestazione di servizi.

Il D.Lgs. n. 72/2000 attuativo della Direttiva 96/71/CE, prevede, infatti, che *“al rapporto di lavoro tra le imprese distaccanti e i lavoratori distaccati si applichino, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi, applicabili ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni lavorative analoghe ai lavoratori distaccati”*.

Conclusivamente quindi, mentre per le imprese extra comunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, per le quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo

pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

**PP**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Mario Notaro)